

TI_GERICHTE 39.2003.10 vom 18. März 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-03-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_39.2003.10

FR: TI_GERICHTE 39.2003.10 du 18 mars 2002

IT: TI_GERICHTE 39.2003.10 del 18 marzo 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Nel computo dei termini non è compreso il giorno dell'intimazione.

E. 2

Il termine fissato a mesi o ad anni scade nel giorno corrispondente per numero a quello in cui comincia a decorrere. Mancando tale giorno nell'ultimo mese, il termine scade l'ultimo giorno di detto mese.

E. 3

Se l'ultimo giorno è un giorno festivo o un sabato, il termine scade il prossimo giorno feriale.

E. 4

Quando la comunicazione di un atto viene fatta per mezzo della posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta ha avuto luogo prima della sua scadenza.

E. 5

Il termine è pure osservato quando la memoria, inoltrata da una persona avente domicilio, dimora abituale o stabile organizzazione all'estero, perviene ad una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera il giorno della scadenza." Secondo l'art. 133 cpv. 1 CPC: " Le ferie giudiziarie sono stabilite: a) 7 giorni prima e 7 giorni dopo la Pasqua e il Natale; b) dal 15 luglio al 15 agosto." La nuova disposizione avrebbe dovuto essere applicata alle cause proposte a partire dalla sua entrata in vigore (cfr. art. 515 CPC pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del 27 febbraio 2001, BU 10/2001, pag. 57). Il Parlamento ha tuttavia cambiato la norma transitoria. Il 25 giugno 2001 ha infatti così modificato l'art. 515 CPC: " 1 Le disposizioni introdotte con la revisione del 20 dicembre 2000 si applicano a tutti i processi pendenti al momento della loro entrata in vigore. 2 Fanno eccezione gli artt. 176 cpv. 1, 188 lett. a), 193 a 196, 392 a 394 cpv. 2 e 3, i quali si applicano ai processi introdotti dopo l'entrata in vigore della modifica." Il nuovo tenore dell'art. 515 CPC è entrato in vigore il 1° ottobre 2001 (cfr. BU 39/2001 del 31 agosto 2001 pag. 279). Infine l'art. 132 CPC stabilisce che: " La decorrenza dei termini previsti dalla legge o stabiliti dal giudice rimane sospesa durante le ferie, ove non sia diversamente disposto." Di transenna va segnalato che la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che è entrata in vigore il 1° gennaio 2003 (cfr. RU 5 novembre 2002) e che si applica, però, soltanto alle assicurazioni sociali

disciplinate dalla legislazione federale, per quanto attiene al computo, alla sospensione, all'osservanza dei termini prevede agli art. 38 e 39 della sezione concernente la procedura in materia di assicurazioni sociali, ai quali rinvia l'art. 60 relativo al contenzioso, la medesima regolamentazione stabilita dal CPC. Infatti l'art. 38 LPGGA prevede: " 1 Se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. 2 Se non deve essere notificato alle parti, esso inizia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo ha provocato. 3 Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente. 4 I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi decorrono: a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso; b. dal 15 luglio al 15 agosto inclusi; c. dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso." Secondo l'art. 39 LPGGA inoltre " 1 Le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. 2 Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato." Un invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l'ha ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito di ritiro è stato depositato nella sua buca delle lettere o nella sua casella postale, l'invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni (cfr. Condizioni generali della Posta relative ai servizi postali, gennaio 2003, p.to 2.3.7), l'invio si considera notificato allo scadere di questo periodo (cfr. RAMI 2001 pag. 238; DTF 127 I 31; STFA del 25 febbraio 2000 nella causa G., C 359/99; DTF 123 III 493). Irrilevanti sono sia i motivi per i quali il destinatario non ha ritirato l'invio durante il termine di giacenza - tali ragioni potranno se del caso essere fatte valere a sostegno di una domanda di restituzione del termine giusta l'art. 137 CPC -, che gli eventuali accordi conclusi con la Posta per ritirare la propria corrispondenza entro un termine più lungo, come ad esempio l'ordine di trattenuta (cfr. RAMI 2001 pag. 328; DTF 123 III 492). Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente ininfluenti (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti). Secondo costante giurisprudenza federale affinché un atto possa essere ritenuto notificato non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l'atto entri nella sua sfera d'azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144). Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2).

2.2. Nell'evenienza concreta risulta dagli atti che la decisione del 18 marzo 2002 con la quale la Cassa ha rifiutato l'attribuzione di un assegno di prima infanzia al ricorrente è stata notificata a quest'ultimo al più tardi il 6 aprile 2002. Infatti l'insorgente medesimo ha dichiarato di aver preso visione del provvedimento in tale data, al rientro dalla _____ (cfr. consid. 1.2., doc. II). Il termine per presentare ricorso di 30 giorni (cfr. consid. 2.1.) è pertanto palesemente e ampiamente scaduto. Il gravame di _____ del 30 gennaio 2003 è di conseguenza tardivo. L'insorgente, del resto, nulla ha addotto che potesse giustificare la restituzione del termine inosservato ai sensi dell'art. 137 CPC. Gli atti vanno in ogni caso trasmessi alla Cassa per conoscenza e affinché prenda posizione in merito a quanto asserito dall'assicurato nel suo scritto del 30 gennaio 2003 e più precisamente relativamente ai quesiti da lui posti.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.